

# **NORME DI CARATTERE GENERALE**

La legislazione vigente, si applica a tutte le attività alle quali siano addetti "Lavoratori subordinati", cioè tutti coloro che, fuori dal proprio domicilio, prestano la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche allo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono, sovrintendono alle attività lavorative, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- attuare le norme e le misure di sicurezza;
- rendere edotti (informare e formare) i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti;
- disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

I lavoratori, devono:

- osservare le norme di sicurezza e le misure disposte dal datore di lavoro;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza e di protezione predisposti e forniti dal datore di lavoro;
- segnalare immediatamente (al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti) le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione;
- segnalare eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità per eliminare o ridurre dette deficienze e pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuto l'autorizzazione;
- non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

**N.B. E' regola generale che le operazioni che comportino un rischio infortunistico debbano essere effettuate da almeno due operatori.**